

STATUTO

dell'associazione tecnico scientifica di secondo livello
"Federazione Associazioni Scientifiche dei Tecnici di
Radiologia"

Articolo 1 - DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE

L'associazione è denominata "Federazione Associazioni Scientifiche dei Tecnici di Radiologia", in breve "FASTeR". Dopo l'iscrizione nel RUNTS alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo ETS.

L'associazione ha durata indeterminata.

La sede legale dell'associazione è in Milano nell'indirizzo determinato dal Consiglio di Amministrazione e oggetto di pubblicità nelle forme di legge. L'associazione può istituire con delibera dell'assemblea sedi distaccate di rappresentanza regionale e nelle province autonome.

L'associazione ha rilevanza di carattere nazionale.

Ai fini di avere una migliore gestione dell'attività sul territorio, può costituire sezioni provinciali, interprovinciali, regionali o interregionali, regolate da apposito regolamento.

La presidenza, gli altri organi dell'associazione e gli uffici della segreteria si trovano e operano presso la sede dell'associazione.

Articolo 2 - SCOPI, FINALITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione è autonoma e indipendente; non esercita attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma Nazionale di formazione continua in medicina.

L'associazione non ha finalità di tutela sindacale degli associati e non svolge né direttamente né indirettamente attività sindacale.

L'associazione si propone di:

- provocare il dibattito interno alle società e associazioni tecnico scientifiche per sensibilizzare i professionisti alle problematiche della professione del tecnico sanitario di radiologia medica ed in generale in ambito sanitario;
- diffondere nella società civile la conoscenza delle problematiche scientifiche e sanitarie nei loro aspetti etici, professionali, politici ed economici;
- aprire un confronto costruttivo con il mondo politico, istituzionale, scientifico sui temi della professione del tecnico sanitario di radiologia medica e dell'organizzazione sanitaria in relazione alle esigenze della società;
- pubblicare il risultato dell'eventuale attività scientifica attraverso il sito web dell'associazione che dovrà essere costantemente aggiornato;
- creare un punto d'incontro, scambio culturale e coordinamento di attività per la creazione e divulgazione di linee guida tra

gli operatori tecnici sanitari di radiologia medica e le società, associazioni o gli enti che si occupano o si interessano della salute;

- collaborare alla redazione di linee guida in sanità anche con altre società scientifiche ed Enti pubblici e privati;
- promuovere collaborazioni in ambito sanitario, scientifico e di ricerca, con Ministero della Salute, Regioni, Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche e/o private;
- promuovere la ricerca scientifica negli ambiti in cui opera il tecnico sanitario di radiologia medica o di ambiti ad esso affini e inerenti agli aspetti della salute e benessere della persona assistita;
- attività nel settore delle tecnologie della informatizzazione e intelligenza artificiale;
- sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie anzidette.

Essa ha altresì lo scopo di gestire iniziative ed attività per l'autofinanziamento tramite attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), quali:

- l'organizzazione del Congresso Nazionale, il suo funzionale svolgimento e l'attuazione dell'intera iniziativa;
- l'organizzazione di manifestazioni a carattere scientifico istituzionali;
- iniziative editoriali (scritte, audiovisivi, web e multimediali).

Articolo 3 - ATTIVITÀ

Per il raggiungimento degli scopi perseguiti l'associazione esercita in via prevalente le seguenti attività di interesse generale (art. 5, primo comma, lettere d), h), g), i) del D. Lgs. n. 117/2017):

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione universitaria e post universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

In particolare per la realizzazione delle attività come sopra individuate l'associazione potrà:

- promuovere e realizzare attività di ricerca tecnico-scientifica;
- diffondere e promuovere la cultura della ricerca scientifica preventiva;
- promuovere e realizzare programmi nazionali rivolti

- all'educazione e alla salute della popolazione e all'ambiente;
- favorire e valorizzare l'aspetto culturale e sociale del tecnico professionista in genere ed in particolare del tecnico sanitario di radiologia medica;
 - promuovere un comportamento etico da parte dei tecnici sanitari di radiologia medica per il trattamento delle persone assistite;
 - ottenere il riconoscimento e l'accreditamento delle associazioni affiliate in tutte le sedi istituzionali e nelle attività di raccordo con Ministeri, Regioni e Istituzioni;
 - realizzare un coordinamento sulle attività condivise tra le associazioni aderenti e selezionate mediante criteri menzionati nello statuto;
 - promuovere l'utilizzo delle comuni esperienze e risorse formative positivamente sperimentate dalle singole associazioni affiliate;
 - promuovere linee guida finalizzate alla corretta formazione per l'assunzione del rischio clinico e professionale, avendo riguardo delle problematiche assicurative e dei mutevoli orientamenti giurisprudenziali;
 - promuovere norme di comportamento e indirizzo metodologico per le associazioni affiliate nello svolgimento delle proprie attività ed identificazione di meccanismi di verifica e controllo di qualità del loro operato;
 - divulgare ai terzi le linee guida coprodotte dall'associazione con il supporto delle Associazioni aderenti.

Attività diverse

L'associazione potrà svolgere anche attività diverse purché secondarie e strumentali all'attività principale nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. Viene conferita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad individuare tali attività nei limiti della citata normativa. Infine l'associazione potrà:

- svolgere ogni attività strumentale alle finalità istituzionali, anche a carattere oneroso, purché utile o necessaria allo scopo, sia operando direttamente sia attraverso la sottoscrizione di accordi con terzi; in particolare, potrà curare la pubblicazione di periodici, riviste ed altri prodotti editoriali, realizzati anche mediante supporti informatici e/o multimediali nonché attivare, per mezzo di strumenti telematici ed informatici, un network tra i propri associati, il tutto nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- assumere partecipazioni in altri enti, organismi e società con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, nonché costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni comunque utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali e dell'amministrazione del proprio patrimonio.

Articolo 4 - RACCOLTA FONDI

L'associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017,

può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 5 - VOLONTARI

L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 6 - ASSOCIATI

Possono essere associati dell'associazione le singole società scientifiche e le associazioni tecnico scientifiche di TSRM, i cui rispettivi soci o associati siano unicamente tecnici di radiologia, nonché l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Ordine TSRM e PSTRP), in rappresentanza degli iscritti al rispettivo Albo TSRM.

Possono essere ammessi tutti i soggetti in possesso dei requisiti sopra riportati.

Le associazioni e le società scientifiche non sono tenute al versamento della quota associativa annuale.

L'Ordine TSRM e PSTRP verserà per ciascun iscritto al rispettivo Albo TSRM la quota annualmente fissata dall'Assemblea degli iscritti su proposta del Consiglio di Amministrazione di FASTeR. Fatta eccezione per il versamento della quota come sopra regolato, tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri. La qualifica di associato è a tempo indeterminato e non è trasmissibile; l'associato non vanta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione neanche in caso di perdita della qualifica di associato, da qualsiasi causa determinata.

L'Ordine TSRM e PSTRP, in rappresentanza degli iscritti all'albo TSRM, le società scientifiche o associazioni tecnico scientifiche di TSRM che intendono associarsi dovranno rivolgere domanda sottoscritta congiuntamente dai rispettivi legali rappresentanti, indirizzata all'associazione, allegando la documentazione richiesta unitamente ad una autocertificazione attestante la sussistenza e il possesso dei requisiti indicati nello statuto dell'ente e nel regolamento integrativo.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad esaminare la domanda e comunicherà entro 30 (trenta) giorni al/ai rappresentante/i di ciascuna associazione interessata, anche a

mezzo posta elettronica, l'esito della decisione adottata con votazione a maggioranza. L'eventuale affiliazione diventerà effettiva solo dopo l'avvenuta richiesta di iscrizione, per l'anno in corso, del nuovo associato nel libro associati dell'associazione.

Articolo 7 - QUOTA SOCIALE E PERDITA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La quota sociale dovuta dagli associati deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno, fermo restando che le società e associazioni scientifiche non sono tenute al pagamento della quota.

Gli associati ordinari che non provvedono al pagamento della quota associativa annuale entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza decadono dalla qualifica di associato.

La qualifica di associato si perde per:

- scioglimento/estinzione della società o associazione associata;
- decadenza per mancato versamento della quota associativa nel termine previsto al precedente comma;
- per esclusione in caso di grave inadempimento degli obblighi assunti verso l'associazione.

L'esclusione è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione e contro la decisione l'associato escluso può chiedere il parere dell'assemblea.

Gli associati hanno il diritto di consultare i libri dell'associazione presso la sede della stessa e previa domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale concorderà con il richiedente, entro trenta giorni dalla richiesta, il giorno e l'orario della disamina presso la sede sociale.

Articolo 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'organo di Controllo, ove nominato.

Tutte le cariche sociali indicate sono a titolo gratuito e riservate ai soggetti che abbiano espressamente dichiarato la propria autonomia e indipendenza rispetto ad attività imprenditoriali o a partecipazioni ad esse e gli eventuali conflitti di interesse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

Articolo 9 - ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo supremo dell'associazione, è presieduta dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. Fanno parte dell'assemblea gli associati ordinari in regola con il versamento delle quote associative, fermo restando che le società e le associazioni scientifiche non pagano la quota, nella persona del legale rappresentante pro-tempore o di suo delegato. Gli associati ordinari potranno votare esprimendo un voto a testa.

L'assemblea, in seduta ordinaria, su proposta del Presidente:

- definisce le linee operative e di indirizzo dell'associazione;
- delibera in ordine al bilancio preventivo e al rendiconto economico e finanziario annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulla esclusione di associati;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ratifica l'ammontare della quota associativa, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- ratifica il regolamento assembleare proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera l'eventuale istituzione e localizzazione di sedi secondarie e/o amministrative;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- esercita tutte le altre funzioni demandate dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea è valida in prima convocazione in presenza della maggioranza degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei presenti aventi diritto.

Le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea.

Le assemblee convocate per deliberare in ordine a eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), si costituiscono con la presenza, anche per delega, di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto in regola col pagamento della quota associativa e deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza dei votanti. Le assemblee convocate per deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio, si costituiscono e deliberano con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti espressi dagli associati in regola con le quote associative.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente. Essa si riunisce inoltre ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata al Presidente almeno un decimo degli associati, o il Consiglio di Amministrazione a maggioranza.

La data della convocazione è comunicata a ciascun associato dal Presidente con qualunque mezzo, purché in forma scritta e che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima, salvo che non si verificano casi di giustificata urgenza; l'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

Alle votazioni dell'assemblea partecipano gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Sono ammesse deleghe del legale rappresentante ad altro

associato, purché in numero non superiore a due per delegato. In occasione del rinnovo degli organi sociali, le candidature devono pervenire al Consiglio di Amministrazione almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

I candidati devono essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione annuale dell'Ordine TSRM e PSTRP di appartenenza. Inoltre, devono essere iscritti ad un albo TSRM di un Ordine TSRM e PSTRP in regola con il pagamento della quota associativa di FASTeR.

I membri di diritto sono invece nominati dalle associazioni scientifiche socie FASTeR.

Le modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali sono descritte nell'apposito regolamento.

Articolo 10 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee degli associati sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente e, in assenza o impedimento di quest'ultimo, da un associato ordinario indicato dall'assemblea.

I verbali sono redatti dal Segretario e, in sua assenza, da un Segretario indicato dall'assemblea e sono sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario stesso.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

Le assemblee si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 11 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a undici membri e dura in carica tre anni fino all'assemblea che approva il bilancio consuntivo relativo al loro ultimo esercizio. È composto da membri di diritto nominati dalle associazioni scientifiche socie FASTeR e, la restante parte, da membri eletti dagli Ordini TSRM e PSTRP soci in regola con il versamento della quota associativa.

Conformemente a quanto previsto all'articolo 2390 Codice Civile, non possono essere eletti membri in organi gestionali e amministrativi dell'associazione coloro i quali risultino titolari di cariche direttive e/o amministrative in enti

commerciali e/o in associazioni che, per natura e la tipologia della loro attività, possano essere considerati concorrenti o in conflitto di interessi con l'associazione stessa.

L'associazione adotta un regolamento in tema di incompatibilità e di conflitto di interessi.

In caso di cessazione di un Consigliere per qualsiasi causa, spetta alla stessa categoria di associati che lo aveva scelto, la nomina del nuovo Consigliere.

I Consiglieri così nominati durano in carica quanto il Consiglio durante il quale sono stati eletti.

Qualora venga meno la maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione i membri rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione neoeletto nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario e il Tesoriere nell'ambito del Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 12 - POTERI E RIUNIONI DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera a maggioranza semplice, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri al Presidente e ad uno o più dei suoi membri; in caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.

Il Consiglio può decidere di nominare procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti e agisce mediante regolamenti che possono essere modificati a maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono calendarizzate secondo modalità e tempi decisi in accordo tra i Consiglieri stessi; dopo tre assenze non giustificate dalle riunioni del Consiglio nel triennio il Consigliere viene invitato a dimettersi e, in caso di recidiva, l'esclusione viene deliberata con maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) del Consiglio stesso.

Tutte le cariche sociali svolte in seno e per l'associazione sono gratuite, salvo le prestazioni professionali dovute al Collegio dei Revisori.

È prevista la facoltà di erogare rimborsi spese ai membri del Consiglio di Amministrazione, in base ad apposito regolamento. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con raccomandata ovvero posta elettronica certificata che dovrà pervenire ai componenti almeno 10 (dieci) giorni prima della seduta e dovrà contenere specifico ordine del giorno per i singoli argomenti da trattare con indicazione temporale della trattazione per singolo argomento.

È ipotizzabile una convocazione che rivesta carattere di urgenza; tale convocazione avverrà previo preavviso telefonico da parte della segreteria dell'associazione ed inoltre immediato della convocazione stessa e dell'ordine del giorno in forma scritta e

dovrà essere effettuata, comunque, con un preavviso di almeno 48 quarantotto) ore.

Il Consiglio dovrà inoltre essere convocato dal Presidente, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, nel caso di richiesta di almeno un terzo dei componenti i quali abbiano corredato detta richiesta di uno specifico ordine del giorno di cui chiedono la discussione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti circa l'ammissione di nuovi associati che possiedano i requisiti previsti e la loro esclusione, e circa le proposte di modifiche statutarie e di scioglimento, proposte queste ultime da sottoporre all'Assemblea degli associati.

Anche in assenza di una specifica situazione di incompatibilità ogni membro di un organo gestionale dovrà astenersi dal partecipare con il proprio voto alle deliberazioni riguardanti tutte quelle operazioni nelle quali, essendo direttamente coinvolti interessi personali dello stesso o, comunque, dei suoi familiari (intesi come coniuge, ascendenti, discendenti e conviventi) sia rilevabile una situazione di conflitto di interesse.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 13 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, ed esercita i poteri che gli derivano dal presente statuto.

Consecutivamente può essere eletto per soli due mandati.

È facoltà del Presidente di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso; nomina procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti come stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza adotta provvedimenti di emergenza, assoggettandoli a ratifica successiva del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente; in caso di assenza del Vice Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di età.

In caso di cessazione per qualunque motivo del Presidente dalla sua carica, il Vice Presidente svolge le funzioni che competono al primo ma, entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione, ha l'obbligo di convocare il Consiglio di Amministrazione per eleggere un nuovo Presidente.

Il Presidente subentrato resta in carica per il periodo residuo per il quale sarebbe rimasto in carica il Presidente cessato.

Articolo 14 - SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione all'interno dello stesso Consiglio.

Il Segretario è responsabile delle attività amministrative degli uffici dell'associazione e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in conformità alle direttive del Presidente.

Consecutivamente può essere eletto per soli due mandati.

Articolo 15 - TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione all'interno dello stesso Consiglio.

Amministra il patrimonio dell'associazione e ne cura i rapporti con le Banche e la documentazione economica.

Può farsi coadiuvare da professionisti per specifiche mansioni. Consecutivamente può essere eletto per soli due mandati.

Articolo 16 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è nominato dall'assemblea ove ricorrano le condizioni disposte dalla legge.

Può essere monocratico oppure formato da tre membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre esercizi sino all'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato

redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'organo di controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - REVISORE LEGALE

L'assemblea, nei casi previsti dalla legge o quando lo ritenga opportuno, elegge un Revisore Legale dei Conti. L'organo di revisione dura tre esercizi sino alla approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo, anche se monocratico, qualora sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito Albo. Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.

Articolo 18 - COMITATO SCIENTIFICO

Svolge funzioni di consulenza, indirizzo e valutazione su mandato del Consiglio di Amministrazione e viene consultato per le scelte relative agli indirizzi delle linee di ricerca, per le pubblicazioni scientifiche e lavori dell'associazione. Il Comitato Scientifico coordina, in sinergia con il Consiglio di Amministrazione, lo sviluppo e l'implementazione del programma scientifico della FASTeR, la produzione tecnico-scientifica e la verifica della qualità delle attività svolte. Il Comitato Scientifico è composto da uno o più rappresentanti per ogni società, associazione scientifica o gruppo professionale di TSRM che ha aderito all'associazione.

Gli esperti per le aree non ricoperte dalle associazioni scientifiche potranno essere individuati rispettivamente dai singoli Albi TSRM soci di FASTeR. Fino a un massimo di due componenti assumono la funzione di coordinamento con approvazione unanime da parte dei componenti del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico rimane in carica per 4 anni e risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione per la sua attività. I requisiti, le modalità di nomina e di rinnovo dei membri del comitato scientifico sono descritte nell'apposito regolamento.

Articolo 19 - SEZIONI DI STUDIO

Il Consiglio di Amministrazione può disciplinare con regolamento la costituzione di apposite Sezioni di Studio formate da Esperti di alta, riconosciuta e documentata professionalità nelle materie che rientrano nell'ambito delle attribuzioni della FASTeR, se appartenenti a singoli Albi TSRM soci di FASTeR o ad Associazioni Scientifiche. Le Sezioni sono disciplinate dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e hanno

la possibilità di usufruire degli strumenti messi a disposizione dalla FASTeR e a collaborare con il Comitato Scientifico alla realizzazione di progettualità condivise. All'interno di ogni Sezione è nominato un Referente.

Articolo 20 - SITO WEB ISTITUZIONALE

L'associazione istituisce il sito web istituzionale, aggiornato costantemente, dove deve pubblicare l'attività scientifica, i bilanci preventivi, i bilanci consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti e tutto quello che riguarda l'associazione, per comunicare con tutti gli iscritti riportando le attività, pubblicando tutti i lavori e i documenti e in ordine ad un mandato di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati.

Articolo 21 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale può essere formato da beni e valori di qualsiasi natura, che per acquisto, donazione o per qualsiasi altro titolo pervengano all'associazione.

Le entrate dell'associazione sono rappresentate:

- dalle quote versate dagli associati come precedentemente descritto;
- da altri contributi versati dagli associati sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea;
- da contributi eventualmente versati dallo Stato e da altri enti pubblici e privati che si riconoscono negli obiettivi della associazione;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- da altri proventi che a qualsiasi titolo pervengano all'associazione.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsivoglia ipotesi di scioglimento del rapporto associativo. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Associazione nel perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.

Articolo 22 - BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto dell'art. 13 del CTS e dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità

statutarie.

Il bilancio andrà depositato presso il RUNTS nei termini previsti dalla legge.

In presenza delle condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

In presenza delle condizioni che ne rendano obbligatoria la redazione, il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo, se nominato, in ordine alla sua redazione in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio sociale deve essere pubblicato nel sito internet dell'associazione e depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini di deposito del bilancio di esercizio presso lo stesso registro.

Articolo 23 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore con fini analoghi e similari a quelli della associazione TSRM, previo parere dell'ufficio del RUNTS. È tassativamente escluso ogni riparto tra gli associati.

Articolo 24 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

In caso di trasformazione, fusione, scissione, si applica l'articolo 42 bis del codice civile, inserito dall'articolo 98 del Codice del Terzo settore. Le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 25 - RINVIO

Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge e le norme del Codice del Terzo settore che si intendono integralmente richiamate.